



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 85/14/CSP

ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETÀ VIDEO PRODUZIONI S.R.L. (FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE IN TECNICA DIGITALE “IRPINIA TV”) PER LA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEGLI ARTICOLI 37, COMMA 1, D. LGS. N. 177/2005 E 3, COMMI 1 E 2, DEL REGOLAMENTO RECANTE LA DELIBERA N. 538/01/CSP (CONTESTAZIONE N. 20/14/MB)

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 29 luglio 2014;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico della radiotelevisione*”, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44 recante “*Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*” e, in particolare, l’art. 51;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120, recante “*Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo”;

VISTA la delibera n. 136/06/CONS, del 15 marzo 2006, ed il relativo Allegato A, recante “Adozione del nuovo Regolamento in materia di procedure sanzionatorie”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 194/12/CONS;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 32/14/CONS;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP, del 26 luglio 2001, recante “Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite”;

VISTI l’articolo 37, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 “la pubblicità televisiva e le televendite devono essere chiaramente riconoscibili e distinguibili dal contenuto editoriale. Senza pregiudicare l’uso di nuove tecniche pubblicitarie, la pubblicità televisiva e le televendite devono essere tenute nettamente distinte dal resto del programma con mezzi ottici ovvero acustici o spaziali”; l’articolo 3, comma 1, del Regolamento recante la delibera n. 538/01/CSP “la pubblicità e le televendite devono essere chiaramente riconoscibili come tali e distinguersi nettamente dal resto della programmazione attraverso l’uso di mezzi di evidente percezione, ottici nei programmi televisivi, o acustici nei programmi radiofonici, inseriti all’inizio e alla fine della pubblicità o della televendita, ...”; l’articolo 3, comma 2 del Regolamento recante la delibera n. 538/01/CSP “le emittenti televisive sono tenute a inserire sullo schermo, in modo chiaramente leggibile, la scritta “pubblicità” o “televendita”, rispettivamente nel corso della trasmissione del messaggio pubblicitario o della televendita”;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

Il Comando della Guardia di Finanza -, Nucleo Speciale per la Radiodiffusione e l’Editoria di Roma, con nota prot. n. 0014441 del 28 marzo 2014, ha reso note le risultanze dell’attività di monitoraggio in materia di pubblicità radiotelevisiva svolta ad esito dell’inoltro effettuato da parte del Servizio Ispettivo Registro e Co.Re.Com. dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni con nota prot. n. 60251 del 25 novembre 2013, segnalando che la società Video Produzioni S.r.l., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale Irpinia TV, avrebbe trasmesso, nel corso dei programmi irradiati nell’arco temporale, identificabile dalle ore 00.00 alle

ore 24.00 del 12 settembre 2013 “[...] alcuni messaggi pubblicitari [...] senza che questi fossero accompagnati da segni di evidente percezione volti a segnalare chiaramente la natura pubblicitaria dei messaggi, così come previsto dall’art. 37, comma 1, del decreto legislativo 177/05 come modificato in combinato disposto con l’art 3, comma 1, del Regolamento di cui alla delibera n. 538/01/CSP e successive modifiche ed integrazioni, [...] e privi anche della sovraimpressione della scritta “pubblicità” o “televendita”, così come previsto dall’art. 3, comma 2, del Regolamento di cui alla Delibera n. 538/01/CSP. Nello specifico, così come risultante dalle sopracitata nota, l’emittente di specie avrebbe contravvenuto alla soprarichiamata disposizione normativa nei seguenti casi:

- dalle ore 07.01.01 alle ore 07.01.59;
- dalle ore 09.27.05 alle ore 09.28.03;
- dalle ore 09.49.55 alle ore 09.50.47;
- dalle ore 13:57:18 alle ore 13:57:51.

In data 11 aprile 2014, l’Ufficio Obblighi Servizi Media Audiovisivi e Radiofonici della Direzione Servizi Media dell’Autorità ha accertato nei fatti segnalati dalla Guardia di Finanza la sussistenza degli estremi di presunta violazione della disposizione contenuta nell’articolo 37, comma 1, del decreto legislativo 177/05 come modificato in combinato disposto con l’art. 3, commi 1 e 2, del Regolamento di cui alla delibera n. 538/01/CSP, da parte della suddetta società. Questa Direzione ha contestato con atto - Cont. n. 20/14/DISM/PROC.2582/MB, datato 14 aprile 2014 e notificato in data 17 aprile 2014 alla società Video Produzioni S.r.l., avente sede legale in Avellino, alla Via Annarumma, n. 41/C, la presunta violazione dell’articolo 37, comma 1, del decreto legislativo 177/05 come modificato in combinato disposto con l’articolo 3, commi 1 e 2 del Regolamento di cui alla Delibera n. 538/01/CSP, nella giornata del 12 settembre 2013.

2. Deduzioni della società

La suddetta società non ha fatto pervenire alcuno scritto difensivo, documento o richiesta di audizione entro il termine di trenta giorni dal citato atto di contestazione.

3. Valutazioni dell’Autorità

Ad esito dell’istruttoria, si ritiene di confermare la violazione contestata, con riferimento al giorno di diffusione, ossia 12 settembre 2013, poiché si rileva dimostrata in atti dal monitoraggio effettuato dalla Guardia di Finanza su delega dell’Autorità l’assenza di mezzi identificativi della comunicazione commerciale andata in onda.

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l’applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro di una somma da euro

1.033,00 (euro milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (euro venticinquemilaottocentoventitre/00), ai sensi dell'articolo 51, commi 2, *lett. a*) e 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTO, di dover determinare la sanzione per la violazione rilevata nella misura di euro 2.066,00 (euro duemilasessantasei/00), pari a due volte il minimo edittale al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto, e che in tale commisurazione rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all'articolo 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

Il comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata deve ritenersi di lieve entità, considerato l'ambito locale di diffusione dei messaggi pubblicitari che non comporta significativi indebiti vantaggi per la società agente.

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

La società in questione non ha adottato alcun comportamento in tal senso.

C. Personalità dell'agente

La società non risulta aver cooperato alla attività istruttoria dell'Ufficio e, in quanto titolare di autorizzazione alla fornitura di servizio media audiovisivo in ambito locale, risulta dotata di modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire violazioni della stessa specie.

D. Condizioni economiche dell'agente

Quantunque dai dati in possesso dell'Informativa Economica e di Sistema di questa Autorità non risulti che la predetta società abbia comunicato il proprio fatturato, tuttavia le stesse - in considerazione del possesso da parte della società dei requisiti per la titolarità dell'autorizzazione alla fornitura di servizio media audiovisivo in ambito locale - risultano tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come sopra determinata.

RITENUTO per le ragioni precisate di dover determinare la sanzione pecuniaria per i fatti contestati nella misura di euro 2.066,00 (euro duemilasessantasei/00), corrispondente a due volte il minimo edittale;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

ACCERTA

che la società Video Produzioni S.r.l. fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale in tecnica digitale Irpinia Tv– codice fiscale: 01693630640, con sede legale a Avellino, alla Via Annarumma, n. 41/C, ha violato l'articolo 37, comma 1, del decreto legislativo 177/05 in combinato disposto con l'articolo 3, commi 1 e 2 del Regolamento di cui alla Delibera n. 538/01/CSP per la trasmissione di messaggi pubblicitari non segnalati.

ORDINA

alla predetta società di pagare la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 2.066,00 (euro duemilasessantasei/00), al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto, per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 37, comma 1, del decreto legislativo 177/05 in combinato disposto con l'articolo 3, commi 1 e 2 del Regolamento di cui alla Delibera n. 538/01/CSP nei termini descritti in motivazione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 51, del d.lgs. n. 177/2005.

INGIUNGE

alla citata società di versare entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81, la somma di euro 2.066,00 (euro duemilasessantasei/00) alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, avente sede a Roma, utilizzando il bollettino c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380 capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell'articolo 37, comma 1, del decreto legislativo 177/05 in combinato disposto con l'articolo 3, commi 1 e 2 del Regolamento di cui alla Delibera n. 538/01/CSP con delibera n. 85/14/CSP*" ovvero, in alternativa, indicando la medesima causale, utilizzando il codice IBAN: IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00 per l'imputazione della medesima somma al capitolo 2380, capo X, mediante conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria provinciale dello Stato.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*delibera n. 85/14/CSP*".

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 29 luglio 2014

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Sclafani